



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. n. 85/2024/C**

**in nome del popolo italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata**

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 8942/C del registro di Segreteria, proposto dal sig. XXX, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Carmine Pastena e presso lo studio di questi, sito in Venosa (PZ) alla via Vittorio Emanuele II, n.43, elettivamente domiciliato;

contro l'INPS sede di Potenza rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia;  
avente ad oggetto il riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 12 novembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'avv. Carmine Pastena per il ricorrente e l'avv. Vito Dinoia per l'INPS.

Premesso in

**FATTO**

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 31/05/2023, il sig. XXX - già dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Venosa con mansione di tecnico di radiologia medica e collocato in quiescenza a far data dall'01/01/2002 - adiva questa Corte esponendo quanto segue.

In data 06/11/2003 il ricorrente presentava all'INPS di Potenza domanda per la pensione diretta di privilegio per le infermità *"1. Cardiopatia ischemica (angina mista) in soggetto con coronaropatia bivasale già PTCA + STENT; 2. Emopatia eritro-leucopiastrinoblastica e cataratta bilaterale"*, diagnosticate con verbale del 24/06/2003 dalla Commissione Medica Ospedaliera di Bari che giudicava il sig. XXX *"... non idoneo permanentemente a qualsiasi attività lavorativa in modo assoluto ... . Per E1 l'infermità 1 stabilizzata in data odierna è ascrivibile alla 5^ ctg. Tab A (+) MAX. La 2 alla 2^ ctg. Per cumulo alla 1^ ctg. Per P.P.O. l'infermità 1 è ascrivibile alla 5^ ctg tab. A di pensione e l'infermità 2 alla 1^ ctg..."*. Con determina del 10/03/2021 - adottata a seguito del parere reso nell'adunanza n.83/2006 del 16/06/2006 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che aveva valutato le infermità patite e denunciate dal ricorrente non dipendenti da causa di servizio - l'INPS respingeva la domanda di pensione privilegiata, rigetto, poi, confermato dal Comitato di Vigilanza Gestione Autonome dell'INPS con deliberazione n. 177 del 21/12/2021 a seguito del ricorso proposto in data 30/03/2021 dal sig. XXX avverso il provvedimento negativo.

Con il ricorso introduttivo, dopo aver rappresentato di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento del 2006 di reiezione della domanda, si chiedeva di *"1) accertare e dichiarare che la patologia sofferta dal ricorrente ' (cardiopatia ischemica trattata con intervento di angioplastica coronarica con installazione di stent, emopatia eritro-leucopiastrinoblastica e cataratta bilaterale e da ultimo carcinoma radicale uroteliale piano papillare di alto grado (G3), talora con formazione di lumi pseudoghiandolari, infiltrante estesamente in connettivo sottourteliale e la tonaca muscolare propria presente nel prelievo. Evidenza di linfangiosi neoplastica. Associato carcinoma uroteliale in situ (G3). Stadiazione sec. TNM 7^ edizione 2009, pT2. G3) ', dipende da causa e/o concausa di servizio; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata, con liquidazione degli arretrati e delle somme accessorie; 3) condannare parte resistente al pagamento di spese ed*

*onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. ... Ove ritenuto necessario chiede ammettersi CTU al fine di accertare se le patologie di cui soffre il ricorrente siano causa o concausa dell'attività lavorativa svolta come tecnico radiologo come tale esposto a radiazioni ionizzanti ...".*

L'INPS si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 13/11/2023 chiedendo che *"dichiari il giudice inammissibili o rigetti le domande introduttive del giudizio con vittoria di spese e di onorari"*. Preliminarmente eccepiva la tardività, con relativa decadenza ex art.2 del d.p.r. n.461/2001, della domanda di accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità denunciate, quindi, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso *"... atteso che il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e finanze ha escluso che le infermità denunciate da controparte possano ritenersi come dipendenti da fatti di servizio..."*. In via subordinata, quindi, veniva eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei maturati e non riscossi.

Con memoria del 22/11/2023, parte ricorrente contestava la sollevata eccezione di tardività della domanda di pensione privilegiata - precisando come la stessa fosse stata presentata in data 06/11/2003 - rientrando, quindi, nei *"procedimenti pensionistici già avviati entro il 6 dicembre 2011"*. Riportandosi all'atto introduttivo del giudizio insisteva, quindi, per l'integrale accoglimento delle richieste e conclusioni ivi formulate.

Successivamente alla ordinanza n.13/2023/C con la quale il Giudice disponeva l'acquisizione di parere tecnico al C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, in data 15/5/2024 l'Organo incaricato provvedeva a depositare la relazione di perizia medico legale laddove, dopo aver richiamato gli esiti dell'esame della documentazione acquisita al fascicolo, concludeva nel senso di giudicare le diagnosticate infermità *"Emopatia eritro leuco piastrinoblastica e cataratta bilaterale"* dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili alla 2<sup>a</sup> ctg. tab. A,

ritenendo, invece, con riferimento alla genesi delle infermità “Cardiopatía ischemica e Carcinoma vestitale”, non fossero rilevabili inferenze causali o quantomeno in regime concausale efficiente e determinante, nell’attività lavorativa svolta dal ricorrente.

Con note autorizzate del 29/10/2024 l’avv. Pastena si riportava al ricorso introduttivo e ai successivi scritti difensivi ed insisteva per l’integrale accoglimento delle richieste e conclusioni ivi formulate, chiedendo di “...1) di accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente ‘Emopatia eritro leuco piastrinoblastica e cataratta bilaterale’ dipendono da causa di servizio e come tali ascritte alla 2<sup>a</sup> ctg tab. A; 2) per l’effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata con decorrenza dalla data della domanda (06.11.2003); 3) conseguentemente condannare l’INPS in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dei ratei arretrati maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria; 4) condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo...”.

In sede di udienza dibattimentale il difensore costituito confermava le deduzioni e conclusioni formalizzate negli atti di causa. Il rappresentante dell’INPS si riportava agli scritti defensionali depositati.

Considerato in

## DIRITTO

Questo Giudice si cura di esaminare, innanzitutto, le eccezioni sollevate dall’INPS nella propria memoria di costituzione.

Con riferimento all’eccepita tardività della domanda di accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità denunciate dal ricorrente, deve, preliminarmente, essere osservato come il termine semestrale di cui al predetto art. 2, comma 1, del d.p.r. n.461 del 2001, rilevante ai fini della concessione dell’equo indennizzo, non si applica ai fini della richiesta concessione della pensione

privilegiata (unico aspetto, per motivi di giurisdizione, ad interessare il presente giudizio). La predetta disposizione, infatti, testualmente esclude dal proprio ambito di applicazione «... *il trattamento pensionistico di privilegio* ...» (cfr. sentenza n. 431/2012 della Sez. Giur. Lombardia, sentenza/ordinanza n. 249/2017 della Sez. Giur. Toscana e sentenza n. 48/2023 della Sez. Giur. Basilicata).

Con riferimento, poi, all'eccezione di prescrizione del diritto ai ratei maturati e non riscossi, questo Giudice osserva come la determina impugnata sia stata emanata in data 10/03/2021 ed il ricorso sia stato depositato presso questa Sezione in data 31/05/2023. Pertanto nessuna prescrizione quinquennale risulta maturata.

Nel merito, il ricorso appare meritevole di accoglimento secondo quanto appresso precisato.

In particolare, il giudizio verte sull'accertamento dei presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente della pensione di privilegio. Nella fattispecie si osserva come la relazione peritale depositata dal C.M.L. abbia avuto modo di inquadrare l'infermità patita dal ricorrente valutando che “... *Per quanto attiene le infermità ‘Emopatia eritro leuco piastrinoblastica e cataratta bilaterale’ tenuto conto del tenore delle attività svolte dal Sig. XXX tecnico di radiologia medica dal 1964 al 1975 e del relativo periodo di prima manifestazione sintomatica 1978, in linea con il parere reso nel 1981 da Asp Venosa possono ritenersi SI dipendenti da causa di servizio ed in linea con quanto valutato da CMO di Bari in data 24/6/2003 possono ritenersi ascritte alla 2° ctg tab. A. Per quanto riguarda le infermità cardiopatia ischemica e carcinoma vescicale, non si rilevano, dal punto di vista tecnico-scientifico, inferenze causali o quantomeno in regime concausale efficiente e determinante, dell'attività lavorativa svolta dal sig. XXX nella genesi delle stesse infermità...*”.

L'Organismo incaricato ha concluso ritenendo come allo stato attuale il sig. XXX fosse portatore di un complesso quadro patologico invalidante e come le condizioni

e gli eventi del servizio prestato dallo stesso avessero potuto favorire l'evento patologico.

Questo Giudice ritiene che l'apporto conoscitivo recato dalla relazione peritale rassegnata dal C.M.L. incaricato si riveli determinante ai fini della decisione del giudizio che viene adottata, riconoscendo al sig. XXX la pensione di privilegio di 2<sup>a</sup> ctg. Tab. A a far tempo dall' 01/12/2003, primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda (06/11/2003), con conseguente riliquidazione della pensione previa decurtazione delle somme già eventualmente percepite con il trattamento attualmente in godimento. Sui maggiori ratei spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria - quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi - con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, nella sua composizione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione con ogni conseguente condanna di INPS al pagamento del dovuto;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite per € 700,00.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 12 novembre 2024.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla

presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 12 novembre 2024

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

Dott. Alfonso Ingenito